SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 marzo 1997

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni-autonomie locali, relativo al biennio economico 1996/1997, concordati il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER E DIREL), CISL FILSEL/Dirigenti, FP/CGIL/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA/E.L. e tra l'ARAN e le confederazioni sindacali (ammesse con riserva) CONFSAL, USPPI, UNIONQUADRI e CISAL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome d Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera prot. n. 8 del 2 gennaio 1997 (pervenuta il 10 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», gli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni-autonomie locali, relativo al biennio economico 1996/1997, concordati il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER E DIREL), CISL FILSEL/Dirigenti, FP/CGIL/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA/E.L. e tra l'ARAN e le confederazioni sindacali (ammesse con riserva) CONFSAL, USPPI, UNIONQUADRI e CISAL;

Visti gli identici «testi concordati» in precedenza indicati;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 10225/97/7.515 del 15 gennaio 1997, con la quale è stata richiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Vista la lettera prot. 55/CP6 del 17 gennaio 1997, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta «intesa»;

Considerato che i predetti identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendenti dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle «regioni-autonomie locali» concordati il 19 dicembre 1996, non risultano, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo aver acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Tenuto conto che l'art. 6 dei predetti identici testi concordati e la relativa «dichiarazione congiunta n. 6» contiene una disciplina per gli enti dissestati che risulta in contrasto con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 gennaio 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» degli identici testi concordati tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni-autonomie locali, relativo al biennio economico 1996-1997, concordati il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR (DIRER E DIREL); CISL FILSEL/Dirigenti, FP/CGIL/Dirigenti, UIL/EE.LL./Dirigenti, CIDA/E.L. e tra l'ARAN e le confederazioni sindacali (ammesse con riserva) CONFSAL, USPPI, UNIONQUADRI e CISAL, con la condizione che negli identici testi da sottoscrivere si provveda ad espungere l'art. 6 e la relativa «dichiarazione congiunta n. 6», in contrasto con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite in materia.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 14

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI.

Area della dirigenza - biennio economico 1996-1997

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali, il giorno 27 febbraio 1997, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFEDIR (DIRER E DIREL) - CISL/FILSEL/Dirigenti - CGIL/FP/Dirigenti - UIL/EE.LL./Dirigenti - CIDA.

CONFSAL (ammessa con riserva) - USPPI (ammessa con riserva) - Unione Italiana Quadri (ammessa con riserva) - CISAL (ammessa con riserva).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali - secondo biennio di parte economica 1996-1997.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° gennaio 1996 o assunto successivamente.

Art. 2.

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 34, comma 3, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Decorrenze —	Incrementi —
1° gennaio 1996	L. 114.000
1° dicembre 1996	L. 251.917 (che assorbe il precedente incremento)

2. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal 1° dicembre 1996, è pertanto rideterminato in L. 36.000.000, per dodici mensilità.

Art. 3.

Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato

1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 10 aprile 1996, con le integrazioni del presente contratto.

2. Il fondo di cui all'art. 37, comma 1, del CCNL del 10 aprile 1996 è incrementato nel modo seguente:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1997, di una somma pari al 2,8% del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. Parte di detto incremento è destinato al finanziamento della disposizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*;

b) a decorrere dal 31 dicembre 1997, di una ulteriore somma pari all'1,3% del monte salari di cui alla lettera *a)*. Parte di detto incremento è destinato al finanziamento della disposizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*.

3. Le risorse determinate ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 10 aprile 1996 e del presente articolo, sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

4. Il fondo annuale per la retribuzione di posizione deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

5. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 37, comma 3, del CCNL del 10 aprile 1996, devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

6. Le amministrazioni nel determinare il finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 37, comma 3, del CCNL del 10 aprile 1996, per il presente biennio, possono stabilire, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo CCNL, seguita su richiesta da un incontro, di non tener conto degli incrementi di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nella definizione delle quote di cui al citato art. 37, comma 3, secondo alinea.

7. Le amministrazioni dotate di non più di cinque posizioni dirigenziali possono utilizzare unitariamente le risorse di cui all'art. 37, commi 1 e 3, del CCNL del 10 aprile 1996, con esclusione delle risorse di cui all'art. 38 e di quelle indicate nel medesimo art. 37, comma 1, lettera *e)*, che restano destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 4.

Rideterminazione della retribuzione di posizione

1. Dal 1° gennaio 1997 il valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, commi 1 e 2, lettera *b)*, del CCNL del 10 aprile 1996 è rideterminato in L. 41.500.000, mentre il medesimo valore massimo indicato nei commi 1 e 2, lettera *c)*, del citato art. 40 è rideterminato in L. 29.000.000.

2. Dal 1° gennaio 1997 i valori massimi della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del CCNL del 10 aprile 1996, sono rideterminati, rispettivamente in L. 33.000.000 e in L. 23.000.000 e i valori massimi della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del CCNL del 10 aprile 1996 sono rideterminati, rispettivamente in L. 41.500.000 e in L. 23.000.000.

3. Le retribuzioni di posizione già previste, per 13 mensilità, da ogni amministrazione per le funzioni dirigenziali, determinate ai sensi dell'art. 39, commi 1-4, del CCNL del 10 aprile 1996, sono comunque così incrementate:

a) dal 1° gennaio 1997, di L. 1.170.000 annue lorde per tredici mensilità;

b) dal 31 dicembre 1997, di un ulteriore importo annuo lordo per tredici mensilità, pari al 2,50% delle retribuzioni di posizione in vigore al 31 dicembre 1996.

4. Ai dirigenti per i quali, a seguito dell'applicazione del comma 3, si sia determinato il superamento del tetto massimo della retribuzione di posizione previsto nell'art. 40, commi 1 e 2, lettera *a)*, e 41, comma 1, lettera *a)*, del CCNL del 10 aprile 1996, la relativa differenza viene mantenuta come assegno personale, il cui valore dovrà essere ricompreso nell'eventuale futura rideterminazione del medesimo tetto massimo.

5. La retribuzione di posizione determinata ai sensi dell'art. 39, comma 5, del CCNL del 10 aprile 1996, nelle amministrazioni che ancora versino nelle condizioni ivi indicate, dal 1° gennaio 1996, è rideterminata in misura proporzionale ai valori della medesima retribuzione, utilizzando l'intero ammontare delle risorse già accantonate dalle stesse amministrazioni ai sensi del citato art. 39, comma 5.

6. Sulla retribuzione di posizione individuata ai sensi del comma 5 viene inoltre applicato il disposto del comma 3, con le medesime decorrenze.

7. Le amministrazioni di cui al precedente comma 5, con decorrenza dal 31 dicembre 1997, accantonano un importo pari alla differenza tra il 4,1% del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, e le somme utilizzate per corrispondere gli incrementi sulla retribuzione di posizione di cui al comma 6. Tale accantonamento sarà utilizzato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 39, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996, ai fini della formazione del fondo di cui all'art. 37, comma 1, del medesimo CCNL.

Art. 5.

Risorse aggiuntive ed economie di gestione

1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 38 del CCNL del 10 aprile 1996, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari relativo ai dirigenti e relativo al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo relativo ai dirigenti calcolato con riferimento all'anno 1995.

2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,60% del medesimo monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 38 e nel successivo comma 3. Tale incremento si aggiunge all'importo corrispondente allo 0,2% del monte salari 1993, previsto dall'art. 38, comma 1, del CCNL, secondo i criteri indicati dal comma 5 del medesimo art. 38.

3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, primo periodo, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, al netto della spesa per indennità di posizione, calcolate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.

4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l'art. 38 del CCNL del 10 aprile 1996, possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.

Art. 6.

(Non autorizzata sottoscrizione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 gennaio 1997)

Art. 7.

Assicurazione per la responsabilità civile e patrocinio legale

1. Nell'ambito delle risorse già destinate all'applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, le amministrazioni assumono, anche in forme consortili, iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Art. 8.

Effetti del contratto

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, sono riconosciuti integralmente, alle scadenze e negli importi stabiliti per il personale in servizio, i benefici previsti nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 9.

Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL del 10 aprile 1996, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti esprimono l'orientamento che le singole amministrazioni possono verificare nella sede aziendale la possibilità di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione, a seguito dei processi di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica dirigenziale, utilizzando in tal modo le risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, fatti salvi i normali effetti collegati al «turn over» ed avendo a riferimento quanto indicato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993 e le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero emergere dai provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria 1997 in discussione in parlamento.

In quest'ultima eventualità, le parti si impegnano a riesaminare la questione dopo l'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti legislativi e comunque entro il 30 aprile 1997.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti ribadiscono che le risorse del presente contratto sono destinate esclusivamente al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, in riferimento al comma 7 dell'art. 4, qualora per responsabilità degli enti non si fosse provveduto entro il 31 dicembre 1997 a realizzare le condizioni di cui all'art. 39, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996, si impegnano a trovare soluzioni analoghe a quelle dell'art. 4, comma 5, nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale.

Le parti si impegnano, altresì, nell'ambito della Conferenza prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL citato, a verificare la puntuale applicazione delle norme contrattuali in questione al fine di sollecitare le amministrazioni inadempienti e proporre opportune soluzioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 aprile 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione della legge n. 365/1996, fatte salve le diverse conclusioni cui si dovesse pervenire nella contrattazione in corso per l'accordo quadro sulla medesima materia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Le parti, in riferimento all'art. 7, si impegnano a verificare a quali livelli di responsabilità dei dipendenti di cui al CCNL del 6 luglio 1995 del comparto regioni enti locali siano applicabili i contenuti dell'art. 7 stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB-CUB non sottoscrive l'accordo per il rinnovo del secondo biennio economico relativo all'area della dirigenza del comparto regioni-autonomie locali poiché ritiene che tale rinnovo segna di nuovo pesantemente il divario economico tra dirigenza e personale del comparto regioni-autonomie locali.

Roma, 27 febbraio 1997

97A1877

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 56.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, con il seguente profilo: il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

2. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze:

a) adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti;

b) individua ed elabora, nell'equipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo;

c) attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;

d) attua procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo; collabora all'interno dell'equipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;

e) svolge attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo;

f) attua procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;

g) identifica il bisogno e realizza il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale;

h) elabora e realizza il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizza altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali;

i) verifica l'adozione di protersi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico;

l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia;

m) documenta le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo.

3. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, svolge attività di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la sua competenza professionale.

4. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime dipendenza e libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private e accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0084

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 57.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico dell'educazioine e dela riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale con il seguente profilo: il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica.

2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:

a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;

b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;

c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di se e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad una attività lavorativa;

d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;

e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;

f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0085

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento e stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.

2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari è nei luoghi dove é richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502 1992 si veda in nota alle premesse.

97G0086

DECRETO 27 febbraio 1997.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal rettore dell'Università degli studi di Catania e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino» di Catania, in data 3 luglio 1996, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso il padiglione 29 del Policlinico universitario di Catania;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 novembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole della sezione II del Consiglio superiore di sanità alla concessione dell'autorizzazione nella seduta del 22 gennaio 1997;

Ritenuto di dover limitare l'autorizzazione ad un triennio tenuto anche conto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella sopracitata seduta;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati, al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità e agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania, istituto di cardiochirurgia, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso le sale operatorie n. 5 e n. 6 del complesso operatorio del padiglione 29 del Policlinico universitario di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Abbate prof. Mauro, direttore dell'stituto di cardiochirurgia dell'università degli studi di Catania, primario della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Giuffrida dott. Angelo, dirigente I livello, fascia B, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Monaca dott. Vincenzo, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Mignosa dott. Carmelo, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Meduri dott. Rocco, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Battaglia dott. Giuseppe, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgica cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Urso dott. Eraldo, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Nastasi dott. Giorgio, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Di Stefano dott. Tommaso, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Turiano dott. Alberto, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Grasso dott. Domenico, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania;

Cavallaro dott. Alfio, dirigente I livello, fascia A, cardiochirurgo della divisione di chirurgia cardiaca dell'ospedale Ferrarotto di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli di studi di Catania e il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino» sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1967

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese, e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Roth Wolfgang e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprufung fur das Lehramt fur die Sekundarstufe II», conseguito dall'interessato il 5 maggio 1982, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università di Munster;

Considerato che il sig. Roth Wolfgang risulta in possesso del «Zweite Staatsprufung fur das Lehramt fur die Sekundarstufe II und das Lehramt fur die Sekundarstufe I» rilasciato dall'ufficio esaminatore statale di Munster in data 12 giugno 1985, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Considerato che l'interessato risulta in possesso del titolo di studio «Erwwiterung - Sprufung zur Ersten Staatsprufung fur das Lehramt fur die Sekundastufe II» per l'insegnamento dell'italiano conseguito il 4 novembre 1985 presso l'ufficio esaminatore statale di Munster;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 12 agosto 1994 dal console d'Italia in Dortmund che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal già citato certificato di laurea in italiano rilasciato dall'ufficio esaminatore statale di Munster in data 4 novembre 1985;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 febbraio 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative, considerato che nel *curriculum* scolastico del migrante c'è anche un diploma di laurea in italiano;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Roth Wolfgang, nato a Duisburg (RFG) il 17 dicembre 1957, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese, e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 24 febbraio 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A1893

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 1997.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Milano e della diocesi di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza in data 13 gennaio 1996 della Nunziatura apostolica, diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 27 giugno 1995 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Milano, con sede in Milano e della diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, mediante l'annessione di una parrocchia alla diocesi di Bergamo distaccandola dall'arcidiocesi di Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Milano, con sede in Milano, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese millecentotre parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1990 con il quale venne modificato in millecentouno il numero delle parrocchie comprese nella suddetta arcidiocesi;

Visto il decreto minisceriale 31 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese trecentottantasette parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 27 giugno 1995 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Bergamo distaccandola dall'arcidiocesi di Milano della parrocchia di S. Antonio Abate, sita in Vedeseta (Bergamo).

Art. 2.

A modifica dei decreti ministeriali 20 ottobre 1986 e 21 dicembre 1989, richiamati in premessa, relativi all'arcidiocesi di Milano, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi stessa sono comprese millecento parrocchie, di cui dieci con sede in comuni della provincia di Bergamo, duecentotrenta con sede in comuni della provincia di Como, seicentosette in comuni della provincia di Milano, tre in comuni della provincia di Pavia e duecentocinquanta in comuni della provincia di Varese.

Art. 3.

A modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Bergamo, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese trecentottantotto parrocchie, di cui trecentottantasette con sede in comuni della provincia di Bergamo e una con sede in comune della provincia di Brescia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Milano e Bergamo perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 12 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1883

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 14 settembre 1996 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nel territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

Visto il decreto dirigenziale 14 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ottenuti da uve prodotte nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale 14 settembre 1996, aventi l'indicazione geografica «Coste della Sesia» o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 14 settembre 1996 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 14 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia», le ditte interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 14 settembre 1996, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica «Coste della Sesia» o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» riconosciuta con decreto dirigenziale 14 settembre 1996;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» i prodotti della vendemmia 1996, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 14 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio,

entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A1889

DECRETO 17 febbraio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 12 settembre 1996 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1988, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Pinerolese»;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nel territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese»;

Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ottenuti da uve prodotte nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, aventi l'indicazione geografica «Pinerolese» o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Pinerolese»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pinerolese» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 12 settembre 1996 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Pinerolese» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese», le ditte interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Pinerolese» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica «Pinerolese» o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese»;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese» riconosciuta con decreto dirigenziale 12 settembre 1996;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Pinerolese» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Pinerolese» i prodotti della vendemmia 1996, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pinerolese»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A1890

DECRETO 17 febbraio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 12 settembre 1996 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1989, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Canavese»;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nel territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese»;

Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Canavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ottenuti da uve prodotte nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, aventi l'indicazione geografica «Canavese» o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Canavese»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 12 settembre 1996 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Canavese» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese», le ditte interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Canavese» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica «Canavese» o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese»;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» riconosciuta con decreto dirigenziale 12 settembre 1996;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Canavese» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Canavese» i prodotti della vendemmia 1996, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Canavese»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A1891

DECRETO 17 febbraio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 14 settembre 1996 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nel territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi»;

Visto il decreto dirigenziale 14 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ottenuti da uve prodotte nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale 14 settembre 1996, aventi l'indicazione geografica «Colline Saluzzesi» o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 14 settembre 1996 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 14 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi», le ditte interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica «Colline Saluzzesi» o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi»;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» riconosciuta con decreto dirigenziale 14 settembre 1996;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» i prodotti della vendemmia 1996, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, approvato con decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A1892

DECRETO 28 febbraio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 18 settembre 1996 al 21 ottobre 1996 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali dal 18 settembre 1996 al 21 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Aquara, Battipaglia, Eboli, Felitto, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Montesano sulla Marcellana, Petina, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sanza e Sicignano degli Alburni;

piogge alluvionali dal 18 settembre 1996 al 21 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Capaccio, Casalbuono, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, San Pietro al Tanagro e Teggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1884

DECRETO 28 febbraio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio di Calabria e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 5 ottobre 1996 nella provincia di Reggio di Calabria;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 5 ottobre 1996 nella provincia di Vibo Valentia;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 14 ottobre 1996 nella provincia di Crotone;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Amaroni, Borgia, Cortale, Cropani, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida, Sellia Marina, Serrastretta, Simeri Crichi, Squillace, Tiriolo, Vallefiorita;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Amaroni, Borgia, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Nocera Tirinese, Pianopoli, San Pietro a Madia, Sellia Marina, Settingiano, Squillace, Vallefiorita;

Crotone: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 14 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Belvedere di Spinello, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Strongoli;

Reggio di Calabria: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 5 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, Samo, Sant'Agata del Bianco;

Vibo Valentia: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 5 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Briatico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zambrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1885

DECRETO 28 febbraio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Massa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 17 novembre 1996 nella provincia di Massa:

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Massa: piogge alluvionali dal 16 novembre 1996, del 17 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana, Zeri.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1886

DECRETO 28 febbraio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nella provincia di Perugia;

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nella provincia di Terni,

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Città di Castello, Foligno, Lisciano Niccone, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spoleto, Todi, Trevi, Umbertide, Valtopina;

Terni: piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Montecastrilli, Narni, Polino, San Gemini, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1887

DECRETO 28 febbraio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 settembre 1996 al 10 ottobre 1996 nella provincia di Messina;

piogge alluvionali dal 9 ottobre 1996 al 10 ottobre 1996 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: piogge alluvionali dal 9 ottobre 1996 al 10 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bronte, Maniace, Randazzo;

Messina: piogge alluvionali dal 20 settembre 1996 al 10 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alì, Brolo, Capo d'Orlando, Castell'Umberto, Cesarò, Condrò, Ficarra, Fiumedinisi, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Messina, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Raccuja, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Torregrotta, Tortorici, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1888

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997.

Approvazione, per l'anno 1997, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge del 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 6109123 del 23 dicembre 1996, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato per l'anno 1997, i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni, e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni;

Vista la lettera del 14 gennaio 1997 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1997, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 440.000
semestrale . . . . » 250.000

Tipo *A1* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale . . . . L. 360.000
semestrale . . . . » 200.000

Tipo *A2* - abbonamento ai supplementi ordinari contenenti provvedimenti non legislativi:

annuale . . . . L. 100.000
semestrale . . . . » 60.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	92.500
semestrale	»	60.500

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	236.000
semestrale	»	130.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	92.000
semestrale	»	59.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	231.000
semestrale	»	126.000

Tipo *F1* - abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo *A2*):

annuale	L.	850.000
semestrale	»	450.000

Tipo *F* - completo - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo *F*):

annuale	L.	950.000
semestrale	»	514.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I-II-III, ogni sedici pagine o frazione	»	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»	»	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni sedici pagine o frazione	»	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale	L.	140.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale	L.	91.000
prezzo di vendita di un fascicolo	»	8.000

I.V.A. 4% a carico dell'editore.

Gazzetta Ufficiale, parte II

Abbonamento:

annuale	L.	410.000
semestrale	»	245.000
prezzo di vendita di un fascicolo per ogni sedici pagine o frazione	»	1.550

I.V.A. 19% inclusa.

INSERZIONI

I testi devono essere redatti su carta bollata da L. 20.000 o «uso bollo» per le esenzioni autorizzate. La densità media di scrittura non deve superare i 77 caratteri per riga.

La tariffa base è riferita ad un testo con densità media di scrittura, compresi gli spazi, inferiore a 68 caratteri per riga (usuale dattiloscritto).

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L.	114.000
testo, per ogni riga o frazione	»	38.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L.	30.000
testo, per ogni riga o frazione	»	15.000

MAGGIORAZIONI

Se la densità media del testo è superiore a 67 caratteri per riga, e comunque inferiore a 78 caratteri per riga, è applicata, per ogni riga compresa la testata, la maggiorazione di L. 6.000 per le inserzioni commerciali, di L. 2.500 per quelle giudiziarie.

I.V.A. 19% inclusa.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 199

97A1999

DECRETO 23 gennaio 1997.

Approvazione, per l'anno 1997, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 6109121 in data 20 dicembre 1996 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1997, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera del 14 gennaio 1997 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1997, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1997 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L.	305.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	»	285.000
ciascun volume	»	30.000

Annate arretrate:

annata in brossura (disponibilità fino al 1987)	L.	201.000
annata rilegata	»	305.000
volume in brossura	»	18.000
volume rilegato	»	30.000
fascicoli fino al 1973, per ciascun fascicolo	»	13.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 198

97A2000

DECRETO 11 febbraio 1997.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, con il quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, con il quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale furono approvate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, con il quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 5065707 del 5 settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995, con il quale sono stati fissati i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, per l'anno 1996;

Vista la nota n. 231239 del 3 dicembre 1996, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato propone, per l'anno 1997, di mantenere invariati i prezzi di vendita 1996, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nella misura appresso indicata;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Per l'anno 1997, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati nel modo che segue:

abbonamento annuo . . . . L. 286.000

abbonamento semestrale . . . . » 193.000

vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione . . . . » 1.650

inserzioni, per ogni riga o frazione di riga su carta legale . . . . » 14.300

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 200

97A2001

DECRETO 5 marzo 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995 e 1° settembre 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1997 e scadenza 1° settembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i propri decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di L. 910.815.000.000;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, per l'importo di L. 15.160.860.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 1 del decreto ministeriale in data 1° agosto 1995 e l'art. 2 del decreto ministeriale in data 11 settembre 1996, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1997 e scadenza 1° settembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1997, è accertato nella misura del 3,70%:

CCT sessennali 1° settembre 1995, in circolazione per L. 910.815.000.000, cedola n. 4;

CCT settennali 1° settembre 1996, in circolazione per L. 15.160.860.000.000, cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 594.651.975.000 così ripartite:

L. 33.700.155.000 per i CCT sessennali 1° settembre 1995;

L. 560.951.820.000 per i CCT settennali 1° settembre 1996,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1997

Il direttore generale: PAOLILLO

97A1894

DECRETO 5 marzo 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1991, 1° ottobre 1991, 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1997 e scadenza 1° ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348419/235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 7.480 miliardi;

n. 349251/247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 9.522.940 milioni;

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.851.845 milioni;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di lire 15.700 miliardi;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994 recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di lire 20.395 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1997 e scadenza 1° ottobre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° aprile 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1997, è determinato nella misura del:

3,75% per i CCT settennali 1° aprile 1991, in circolazione per lire 7.480 miliardi, cedola n. 13;

3,75% per i CCT settennali 1° ottobre 1991, in circolazione per lire 9.522.940 milioni, cedola n. 12;

3,75% per i CCT settennali 1° aprile 1992, in circolazione per lire 10.851.845 milioni, cedola n. 11;

3,55% per i CCT settennali 1° ottobre 1993, in circolazione per lire 6.000 miliardi, cedola n. 8;

3,55% per i CCT settennali 1° aprile 1994, in circolazione per lire 15.700 miliardi, cedola n. 7;

3,55% per i CCT settennali 1° ottobre 1994, in circolazione per lire 20.395 miliardi, cedola n. 6.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.538.926.937.500 così ripartite:

L. 280.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 357.110.250.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 406.944.187.500 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 213.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 557.350.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 724.022.500.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1997

Il direttore generale PAOLILLO

97A1895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 1997.

Documento di linee guida per l'attuazione del programma «Estate sicura 1997» per fasce deboli di popolazione. (Repertorio atti n. 237).

LA CONFERNZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il documento di linee guida di cui all'oggetto, trasmesso dal Dipartimento affari sociali il 10 gennaio 1997;

Considerato che, in sede tecnica Stato-regioni, il 22 gennaio 1997 è emersa la necessità di procedere alla verifica dell'attività delle regioni per la realizzazione del programma «Estate sicura 1996», in relazione ai risultati conseguiti, così come previsto nel documento di linee guida relativo a quel programma, sul quale lo Stato e le regioni avevano manifestato il proprio accordo nella seduta di questa Conferenza dell'8 febbraio 1996 (atto repertorio n. 106 dell'8 febbraio 1996), in quanto tale verifica avrebbe anche dovuto costituire strumento di ulteriori riflessioni per analoghi programmi nel futuro; che nella stessa sede si è convenuto di considerare come verifica dell'attività 1996 una relazione che il Dipartimento affari sociali avrebbe provveduto a trasmettere, elaborata sulla scorta delle risultanze dei lavori svolti dal tavolo di coordinamento tra istituzioni e organismi di privato sociale nella riunione del 2 ottobre 1996 e che tale relazione avrebbe dovuto essere approvata dal gruppo tecnico Stato-regioni;

Vista la richiamata relazione, inoltrata dal Dipartimento affari sociali il 24 gennaio 1997;

Considerato che, nella riunione del 3 febbraio 1997, il gruppo tecnico Stato-regioni ha approvato all'unanimità la predetta relazione ed ha esaminato il documento di linee guida in oggetto apportandovi alcune modifiche;

Visto il documento di linee guida trasmesso dal Dipartimento affari sociali il 5 febbraio 1997, con nota prot. n. DAS/2128/1/A/47, nella stesura definitiva, come concordata in sede tecnica;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Prende atto

dell'accordo tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul documento di linee guida per l'attuazione del programma «Estate sicura 1997» per fasce deboli di popolazione, trasmesso dal Dipartimento affari sociali il 5 febbraio 1997, con nota prot. n. DAS/2128/1/A/47, nella stesura definitiva, come concordata in sede tecnica.

Roma, 13 febbraio 1997.

Il Presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

ACCORDO TRA LO STATO, NELLA PERSONA DEL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE E LE REGIONI, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA «ESTATE SICURA 1997» PER FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE

Il Dipartimento per gli affari sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preso atto che il programma «Estate sicura» 1996, contenuto nel documento di linee-guida sul quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato raggiunto l'accordo nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome dell'8 febbraio 1996, ha prodotto risultati di considerevole efficacia sul piano nazionale e ribadita la necessità di proseguire l'azione integrata Stato-regioni e province autonome, manifestano la disponibilità ad attuare anche nel 1997 la medesima iniziativa, apportando le opportune modifiche e definendo il tipo di intervento che si intende realizzare.

Al fine, pertanto, di pervenire anche per l'anno in corso ad una azione concordata, emerge l'opportunità di definire, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241 del 1990, nuove linee-guida con le quali disciplinare lo svolgimento della iniziativa volta a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio nel corso del periodo estivo, attraverso le forme e le modalità appresso indicate.

1. Le regioni si impegnano a formulare raccomandazioni o direttive ai sindaci, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali, offrendo, nel contempo, una gamma di indicazioni e suggerimenti di carattere generale da adattare alle singole realtà territoriali, in base alle competenze istituzionali degli enti sopra citati, allo scopo di far predisporre collegialmente, o su iniziativa del sindaco, uno «strumento informativo» adeguato.

2. Il programma ha lo scopo di fornire, anche nel periodo estivo, indicazioni atte a:

a) prevenire e/o contrastare l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disagio che vanno a scapito di particolari cittadini considerati a rischio (anziani, disabili, e soggetti portatori di handicap, minori);

b) garantire la più ampia fruizione dei servizi pubblici essenziali esistenti sul territorio;

c) promuovere interventi ricreativi-culturali-sportivi complementari ed integrativi all'attività scolastica;

d) attivare i servizi territoriali per minori favorendo il pieno utilizzo delle risorse strutturali presenti;

e) assicurare la continuità nell'offerta dei servizi attraverso la programmazione di adeguate risorse finalizzata ad affrontare particolari situazioni di rischio e di disagio, soprattutto, nel periodo estivo.

3. Per perseguire le finalità sopra esplicitate, le regioni preliminarmente raccolgono dati sui servizi esistenti, raccordandosi con gli enti locali, affinché gli interventi siano efficaci in relazione ai bisogni individuati.

4. Le regioni individuano la struttura idonea a coordinare le attività di tutti i settori coinvolti (servizi sociali, sanità, trasporti, cultura, istruzione).

5. Le regioni con riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel contesto degli interventi avviati o in corso di realizzazione in materia di trasporto pubblico locale, si impegnano ad adottare azioni concrete per consentire l'espletamento del servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilità ridotta, fornendo indicazioni circa il mantenimento di linee di trasporto nelle zone di maggiore frequentazione e di linee di trasporto di penetrazione per assicurare i collegamenti con le zone ad alta densità commerciale.

6. Le regioni propongono ai competenti enti gestori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalità del presente programma. Nei settori di attività ad esse riconducibili, inoltre, le regioni provvedono ad assicurare la promozione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti erogatori dei servizi finalizzate all'adozione o all'adeguamento delle carte dei servizi, allo scopo di dare concreta e piena attuazione ai principi contenuti nella direttiva 27 gennaio 1994, anche con riferimento a quanto disposto dal decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge l'11 luglio 1995, n. 273.

7. Le regioni favoriscono la collaborazione tra gli enti, le istuzioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalità d'intervento e utilizzando — ove necessario — specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli d'intesa e gli accordi di programma.

8. Le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale e concordano sulle seguenti indicazioni operative.

Indicazioni operative a carattere generale:

1) coordinamento tra enti deputati ad erogare servizi socio-sanitari e assistenziali;

2) attivazione di un servizio informativo attraverso le forme e le modalità rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate;

3) costante monitoraggio delle situazioni a rischio;

4) attivazione locale di intese con le associazioni di volontariato e con tutte le agenzie sociali del territorio per la messa a punto di strategie di intervento;

5) predisposizione di collegamenti preventivi con le prefetture per attivare forme di collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e altri organismi presenti sul territorio;

6) informazione diffusa a tutti i cittadini rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze, attraverso:

a) pubblicazione di un *vademecum* informativo che potrebbe essere regionale, provinciale o zonale, a seconda del numero degli abitanti;

b) utilizzo dei mass-media a livello regionale e locale;

c) divulgazione di materiale informativo attraverso i punti di maggiore riferimento nel periodo estivo: stazioni ferroviarie, di pulman, ospedali, poste, uffici informazioni turistiche e sociali, scuole, università, medici di base, prefetture e farmacie;

d) eventuale redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per singole aree territoriali e per settori di utenza (anziani, minori disabili, soggetti portatori di handicap) con i relativi indirizzi, numeri telefonici e orari di funzionamento;

e) eventuale attivazione, soprattutto nelle grandi città, di speciali numeri verdi telefonici;

f) eventuale pieno utilizzo estivo del telesoccorso ed avvio di altre iniziative similari;

7) verifica, da parte delle istituzioni competenti, della razionale turnazione durante la chiusura estiva di farmacie, negozi alimentari ed altri servizi essenziali.

8) adozione di opportune intese con le competenti autorità scolastiche finalizzate alla concessione di edifici scolastici per lo svolgimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di attività ricreative ed educative, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 4 agosto 1977, n. 517; 19 luglio 1991, n. 216 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Indicazioni operative a carattere specifico:

1) assicurare, attraverso la turnazione del personale, la continuità di funzionamento dei centri diurni in cui poter accogliere utenti particolarmente bisognosi, prevedendo, se necessario e possibile, una compresenza di utenza diversificata;

2) attivare preliminari rapporti con le strutture residenziali socio-sanitarie della zona per la disponibilità di posti letto per pronto intervento;

3) creare spazi attrezzati per il tempo libero e realizzare attività ricreative ed educative per tutti gli utenti che nel periodo estivo vogliano usufruirne attraverso la elaborazione di programmi ricreativo-culturali, di animazione ed educativi, predisponendo i necessari mezzi di trasporto per favorirne l'accesso;

4) assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza domiciliare, se già esistente, o attivare ad hoc questo servizio per l'emergenza;

5) fornire pasti a domicilio, o presso apposite mense, a quanti dovessero avere bisogno di tale servizio;

6) attivare, con il concorso del volontariato, un servizio per assicurare l'approvvigionamento di generi vari per chi è solo e non può provvedervi personalmente (es. fare la spesa per l'anziano o la persona disabile);

7) assicurare l'assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio di farmaci a coloro che risultino impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale;

8) sensibilizzare i medici di famiglia e/o i loro sostituti perché diano immediati riscontri a richieste di visite domiciliari da parte di soggetti a rischio (specie anziani e soggetti portatori di handicap);

9) potenziare, nell'ambito dei programmi regionali, i servizi di guardia medica nelle località di maggiore afflusso turistico e configurare, nell'ambito di ciascuna programmazione regionale, l'eventuale attivazione di dispensari farmaceutici stagionali da ubicare nelle aree di forte afflusso turistico;

10) predisporre adeguate soluzioni in presenza di soggetti soli ospedalizzati o in procinto di dimissioni (specie anziani).

I servizi sopra elencati possono essere assicurati anche attraverso protocolli di intesa tempestivamente stipulati con comuni limitrofi o vicini.

Vengono altresì previsti accordi o convenzioni con le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.

Verifica.

Con riguardo all'esigenza di incrementare una progettazione il più possibile omogenea delle iniziative assunte e di accertare che sul territorio tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze, si provvederà ad una verifica del raggiungimento delle finalità indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tale verifica consisterà nell'esame di una relazione sull'attività svolta, elaborata anche sulla base della scheda di monitoraggio già in possesso delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che le stesse provvederanno a trasmettere alla segreteria della predetta Conferenza, nonché nell'esame degli elementi di valutazione emersi in sede di tavolo di coordinamento tra istituzioni e organismi di privato sociale convocato dal Dipartimento per gli affari sociali a conclusione del programma.

La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti, costituirà uno strumento di ulteriore riflessione per la elaborazione di analoghi programmi nel futuro.

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
FORMIGONI

97A1897

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 1997.

Sigla dell'accordo quadro tra il Ministro per la solidarietà sociale e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in materia di politiche sociali e formazione professionale su interventi di politiche sociali a favore di giovani e minori con l'utilizzazione dei fondi strutturali e di altri strumenti comunitari. (Repertorio atti n. 240).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il documento di accordo quadro in oggetto, trasmesso il 12 novembre 1996 dal Dipartimento affari sociali, con la richiesta che lo stesso fosse portato all'attenzione di questa Conferenza, trasmesso nuovamente il 18 novembre 1996 nella stesura definitiva;

Vista la nota del 19 novembre 1996 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ha comunicato di aver approvato il documento in questione il 7 novembre 1996 ed ha chiesto, in accordo con il Ministro per la solidarietà sociale, che lo stesso potesse essere siglato in sede di questa Conferenza;

Considerato che in sede tecnica interministeriale il 20 novembre 1996, il rappresentante del Ministero del lavoro ha osservato che l'accordo in oggetto prevede la collocazione di eventuali progetti che verranno definiti e concordati tra il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni, nell'ambito del nuovo programma operativo comunitario denominato «Parco progetti»; che ha informato che la titolarità del predetto programma operativo, ancora in via di definizione in sede comunitaria, e del Ministero del lavoro e che nelle procedure per l'attuazione dello stesso sono previsti accordi trilaterali e, pertanto, l'accordo in questione dovrebbe essere siglato anche dal Ministro del lavoro;

Considerato altresì quanto rilevato nella stessa sede interministeriale dal medesimo rappresentante del Ministero del lavoro, circa l'impegno previsto nell'accordo di finanziamento di interventi progettuali, che anche quelli a livello multiregionale sono di competenza del Ministero del lavoro;

Considerato che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, il Ministro per la solidarietà sociale ha precisato che, al di là di quanto convenuto nell'accordo in questione, all'atto dell'approvazione in sede comunitaria del programma operativo «Parco progetti», verranno avviate iniziative tra lo stesso Ministro, il Ministro del lavoro e la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome; che gli interventi progettuali di livello multiregionale, cui si fa cenno nel testo dell'accordo, devono intendersi riferiti unicamente agli interventi relativi al predetto programma operativo;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Prende atto

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sigla apposta dalle parti sull'accordo quadro tra il Ministro per la solidarietà sociale e la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, che costituisce parte integrante del presente atto.

Roma, 13 febbraio 1997

Il Presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

ACCORDO QUADRO TRA MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE E CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SU INTERVENTI DI POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI CON L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI ALTRI STRUMENTI COMUNITARI.

Il Ministro per la solidarietà e le regioni concordano di cooperare per la sperimentazione e la diffusione di strutture, servizi, attività informative e formative che facilitino la prevenzione, il recupero, il reinserimento, l'integrazione socio-culturale ed il sostegno di minori e giovani a rischio di esclusione sociale e per famiglie in situazione di disagio sociale, promuovendo iniziative volte tra l'altro a:

attivazione e sviluppo di centri di accoglienza-assistenza, informazione e formazione,

attivazione e decollo di strutture di sostegno e recupero,

creazione e sostegno di agenzie e comunità;

sperimentazione di modelli innovativi di qualità dei servizi;

interventi formativi per le diverse figure professionali dei servizi sociali, assistenziali, formativi, informativi, educativi, pubblici e privati e non profit;

interventi di formazione professionale finalizzati allo sviluppo di imprenditoria sociale;

azione di informazione, divulgazione, prevenzione;

sviluppo di reti locali e nazionali e di banche dati.

I contenuti degli interventi che saranno finalizzati, in modo particolare alla produzione di nuovi servizi integrati e alla promozione ed allo sviluppo di nuove imprese di servizio, con il coinvolgimento dell'associazionismo, volontariato e in generale delle organizzazioni non profit, saranno diversificati a seconda delle aree territoriali di riferimento.

In particolare nel Mezzogiorno si promuoveranno progetti rivolti alla creazione e potenziamento delle strutture fisiche, dei centri servizi, alla qualificazione e all'aggiornamento e riqualificazione delle diverse figure professionali degli operatori pubblici e privati.

Saranno finanziati interventi progettuali sia a livello regionale che multiregionale.

Modalità attuative riguarderanno in particolare:

una progettazione integrata e congiunta tra il Dipartimento affari sociali e regioni;

la collocazione dei progetti tanto nei singoli programmi operativi regionali di cui all'obiettivo 3 che ai sottoprogrammi degli obiettivi 2,5b e 1, quanto nel nuovo programma operativo (ob. 3) in corso di allestimento denominato «Parco progetti» secondo le procedure già stabilite ed in altri programmi anche non afferenti i fondi strutturali;

l'attivazione dei fondi strutturali: F.S.E. e F.E.S.R. (ob. 1,2,5b);

l'attivazione delle proposte sulle iniziative comunitarie a partire dal P.O «Occupazione»;

l'utilizzazione della disponibilità del cofinanziamento attribuita al Ministro per la solidarietà sociale quale copertura del contributo già previsto a carico delle regioni, sia dai Q.C.S., dai DOCUP relativi ai vari obiettivi che delle iniziative comunitarie ove richiesto.

La progettazione degli interventi sarà supportata da una struttura di consulenza/istruttoria qualificata in materia di promozione imprenditoriale, che coinvolgerà le migliori risorse disponibili a cominciare dalla società per l'imprenditoria giovanile, anche in coerenza con quanto previsto dal P.O. «Parco progetti» in corso di perfezionamento.

L'attività del presente accordo sarà monitorata da un tavolo di accompagnamento che vedrà la presenza del Ministro per la solidarietà sociale, le regioni, le parti sociali.

La specifica valutazione finanziaria sarà effettuata a partire dal momento in cui saranno definite le quote dei fondi strutturali disponibili sugli «assi» interessati dal presente accordo.

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
FORMIGONI

97A1898

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica araba d'Egitto ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 654, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 18 febbraio 1997, il Governo della Repubblica araba d'Egitto è stato autorizzato ad acquistare un complesso immobiliare sito in Roma, via Salaria n. 265-267, da destinare a sede della rappresentanza diplomatica in Italia.

97A1901

Autorizzazione alla fondazione «Marcello Candia» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 655, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 18 febbraio 1997, la fondazione «Marcello Candia» viene autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Amedea Valentina Rocchi, da destinare ai fini istituzionali dell'organizzazione.

97A1902

Autorizzazione all'organizzazione internazionale UNICEF in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 656, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 18 febbraio 1997, l'UNICEF viene autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dal sig. Nicola Ardizzone, da destinare ai fini istituzionali dell'organizzazione.

97A1903

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione al servizio della Divina Misericordia», in Valenzano

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1997 è stato approvato il nuovo statuto dell'«Associazione al servizio della Divina Misericordia», con sede in Valenzano (Bari), composto di trentasette articoli.

97A1916

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Noceto ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 244 del 6 febbraio 1996, il preside della scuola media statale di Noceto è stato autorizzato ad accettare la donazione di: n. 2 personal computers Zenith 4255/80; n. 1 stampante Bull 4/14, del valore complessivo di L. 5.593.000 fatta dal comune di Noceto.

97A1933

Autorizzazione alla scuola media statale «Frassoni» di Finale Emilia ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 880 del 3 maggio 1996, il preside della scuola media statale «Frassoni» di Finale Emilia, è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 1 mobile scaffale del valore di L. 837.000, fatta dal comitato genitori della sede centrale della scuola media «Frassoni» di Finale Emilia;

n. 1 televisore del valore di L. 907.000;

n. 1 videoregistratore del valore di L. 556.500;

n. 2 registratori del valore di L. 125.000;

n. 1 tastiera del valore di L. 130.000;

n. 1 enciclopedia «Le grandi civiltà del passato», del valore di L. 375.000;

n. 1 macchina lavapavimenti del valore di L. 1.606.000, da utilizzarsi presso la sezione staccata di Massa Finalese,

fatta dal comitato genitori della sezione staccata di Massa Finalese.

97A1940

Autorizzazione alla scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 3985 del 23 maggio 1996, il preside della scuola media statale «Duca d' Aosta» di Novara, è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 1 computer olidata più tastiera e monitor del valore di L. 2.421.650;

n. 1 pianola Roland del valore di L. 300.000;

n. 2 materassi per palestra del valore di L. 500.000,

fatta dal comitato dei genitori della scuola.

97A1941

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Curioni» di Romagnano Sesia ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 3900 del 23 maggio 1996, il preside della scuola media statale «G. Curioni» di Romagnano Sesia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer completo di monitor, tastiera e mouse del valore di L. 2.590.000, fatta dal comitato dei genitori della scuola.

97A1943

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pajetta» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 3902 del 23 maggio 1996, il preside della scuola media statale «G. Pajetta» di Novara, è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 1 telecamera del valore di L. 1.324.000;

n. 3 PC IBM + 3 monitors del valore di L. 1.350.000;

n. 1 megafono del valore di L. 142.000,

fatta dal comitato dei genitori della scuola.

97A1944

Autorizzazione alla scuola media statale di via De Amicis, 7, di Omegna ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 585 del 12 giugno 1996, il preside della scuola media statale di via De Amicis, 7 di Omegna, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 4.165.000, fatta dalla Banca popolare di Intra.

97A1942

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Santeramo, ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1046 del 20 giugno 1996, il preside della scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Santeramo, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di un personal computer del valore di L. 2.012.500, di una stampante del valore di L. 1.123.875, di una tastiera del valore di L. 100.000 ed un monitor colore del valore di L. 700.000, fatta dalla Hans-Thoma Schule di Bad Sagringen (D).

97A1923

Autorizzazione alla scuola media statale «Angelo Sassi» di Soliera ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1080 del 25 giugno 1996, il preside della scuola media statale «Angelo Sassi» di Soliera (Modena), è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 laboratorio linguistico costituito da una consolle per l'insegnamento e n. 20 posti cuffia per alunni del valore di L. 235.520.350, fatta dai genitori della scuola e della Cooperativa muratori di Soliera.

97A1939

Autorizzazione alla scuola media statale «Martiri della Libertà» di Zocca ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1072 del 27 giugno 1996, il preside della scuola media statale «Martiri della Libertà» di Zocca, è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 1 personal computer completo di n. 1 video e n. 1 tastiera del valore di L. 297.000, fatta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Vignola;

n. 1 stampante del valore di L. 59.500, fatta dalla Cassa di risparmio di Vignola;

n. 1 personal computer completo di video e stampante, usato, del valore di L. 100.000, fatta dal Banco San Geminiano e San Prospero di Zocca;

n. personal computer completo di video e tastiera, usato, del valore di L. 100.000, fatta dalla Banca popolare dell'Emilia-Romagna di Zocca;

n. 1 personal computer completo di video color, tastiera, mouse del valore di L. 2.332.400, fatta dal comune di Montese;

n. 1 personal computer completo di video color, tastiera, mouse del valore di L. 2.332.400, fatta dal comune di Montese;

n. 1 personal computer completo di video;

n. 1 personal computer completo di video, del valore totale di L. 4.400.000,

fatta dal comitato dei genitori della scuola media di Zocca.

97A1938

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Gimma» di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 321 del 3 luglio 1996, il preside della scuola media statale «G. Gimma» di Bari, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di un laboratorio d'informatica del valore di L. 6.271.336, fatta dalla ditta IBM Semea di Segrate (Milano).

Con decreto prefettizio n. 319 del 2 luglio 1996, il preside della scuola media statale «G. Gimma» di Bari, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di un fax del valore di L. 700.000, fatta dalla ditta Italcopy di Damacco Angela.

97A1922

Autorizzazione alla scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 359 del 10 luglio 1996, il preside pro-tempore della scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 2 microscopi del valore di L. 425.436 cadauno, di n. 1 proiettore del valore di L. 290.000, fatta dai genitori degli alunni.

97A1928

Autorizzazione alla scuola media statale «Salvatore Quasimodo» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 516 del 30 luglio 1996, il preside della scuola media statale «Salvatore Quasimodo» di Genova, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 tastiera Roland EP-7 per educazione musicale del valore di L. 790.000, fatta dalla sig.ra Caviglione Daniela.

97A1936

Autorizzazione alla scuola media statale «Giuseppe Casaregis» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 518 del 1° agosto 1996, il preside della scuola media statale «Giuseppe Casaregis» di Genova, è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 2 PC Olivetti del valore complessivo di L. 1.000.000, fatta dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

n. 2 PC IBM - n. 2 PC Olivetti M 240 - n. 3 PC Olivetti M 24;

n. 1 stampante Canon L BP + 8A1M + cartrige courier + cartrige elite 12 del valore complessivo di L. 300.000,

fatta dalla Alenia Elsag Sistemi Navali;

n. 2 PC IBM del valore complessivo di L. 100.000, fatta dal Loyd Italico;

n. 1 PC mod XT 286 del valore di L. 200.000,

fatta dal sig. Terenzoni Loris.

97A1935

Autorizzazione alla scuola media statale «C. A. Dalla Chiesa» di Sassa-Trecasoli ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1390 del 1° agosto 1996, il preside della scuola media statale «C. A. Dalla Chiesa» di Sassa-Trecasoli, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer con video SAR tipo SPX 38/O sn. 3840 001327 - stampante Hewlett Packard tipo Peskjet sn. 3216A 38463 fatta dalla ditta Edison S.p.a. di Milano.

97A1932

Autorizzazione alla scuola media «Massimo d'Azeglio» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 540 del 7 agosto 1996, il preside della scuola media «Massimo d'Azeglio» di Genova, è stato è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

1) I quindici - I libri del come e perché, quindici volumi dall'1 al 15;

2) Piccola enciclopedia Mondadori e scienze naturali, 11 volumi;

3) Tutto il Mondo - Enciclopedia degli Stati Uniti in 39 volumi;

4) Il Mondo della natura - A. Mondadori;

5) H. Sponsel «Una traccia di 100.000 anni» La scuola;

6) G. Marsano «Storia e tradizioni di Genova e del suo popolo»;

7) B. Mondadori «Avventure sugli oceani»;

8) Teresia Bosco «Uomini di pace e uomini di guerra»;

9) I dizionari Sansoni «Inglese - Italiano - Italiano - Inglese per un valore di L. 300.000,

fatta dalla sig.ra Auricchio Anna.

97A1934

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1515 del 12 settembre 1996, il preside della scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio fax mod. Philips HFC4 del valore di L. 700.000, fatta dalla Banca Monte Parma S.p.a. di Parma.

97A1931

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Caffaro» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 679 del 3 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «A. Caffaro» di Genova, è stato autorizzato ad accettare la donazione di due computers PC IBM AT del valore complessivo di L. 100.000, fatta dalla «Lloyd Italico assicurazioni», con sede in Genova, via Fieschi, 9.

97A1937

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Mannini» di Vignola Quarrata ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 3509 del 28 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «M. Mannini» di Vignola Quarrata è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

n. 6 personal computers;
n. 2 personal computers;
n. 8 monitor VGA per un valore di L. 400.000;
n. 5 salvaschermi per un valore di L. 100.000;
n. 4 scrivanie per un valore di L. 400.000;
n. 4 mobiletti porta stampanti per un valore di L. 200.000,

fatta dalla Banca di credito cooperativo di Vignale, con sede ad Olmi Quarrata.

Con decreto prefettizio n. 2373 del 17 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «M. Mannini» è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 4.165.000, fatta dal comitato dei genitori degli alunni.

97A1924

Autorizzazione alla scuola media «Natale Dalle Laste» di Marostica ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 538 del 26 novembre 1996, il preside della scuola media statale «Natale Dalle Laste» di Marostica, è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale didattico fatta dall'I.P.S.C.T. «G. A. Remondini» di Bassano del Grappa.

97A1920

Autorizzazione alla scuola media statale «Pasquale Antonibon» di Nove ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1509 del 26 novembre 1996, il preside della scuola media statale «Pasquale Antonibon» di Nove, è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale didattico fatta dall'I.P.S.C.T. «G. A. Remondini» di Bassano del Grappa.

97A1921

Autorizzazione alla scuola media statale «Galilei» di Brendola ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1508 del 2 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «Galilei» di Brendola, è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale didattico fatta dalla Cassa rurale ed artigiana di Brendola.

97A1919

Autorizzazione alla scuola media statale «D. da Settignano» di Dicomano ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 361 del 3 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «D. da Settignano» di Dicomano, è stato autorizzato ad accettare n. 1 fotocopiatrice del valore di L. 3.573.000, di un televisore del valore di L. 650.000 e n. 1 bilancia del valore di L. 350.000, fatta dalla Coop. di Vicchio e dal comitato dei genitori degli alunni della scuola di Vicchio.

97A1929

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 503 del 4 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 5 televisori e n. 5 video del valore di L. 4.150.000, fatta dal comitato dei genitori degli alunni della scuola.

97A1926

Autorizzazione alla scuola media statale «Poliriano» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 551 del 4 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «Poliriano» di Firenze, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere e di una calcolatrice del valore di L. 1.440.925, fatta dall'istituto professionale per il commercio «E. Peruzzi» di Firenze.

97A1925

Autorizzazione alla scuola media statale «L. de Medici» di Barberino di Mugello ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 550 del 4 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «L. de Medici» di Barberino di Mugello, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una calcolatrice del valore di L. 116.000, di tre macchine da scrivere rispettivamente del valore di L. 1.253.000, 996.000 e 1.357.000, fatta dall'istituto professionale «E. Peruzzi» di Firenze.

97A1930

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Da Vinci» di Figline Valdarno ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 700 del 17 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «L. da Vinci» di Figline Valdarno, è stato autorizzato ad accettare la donazione di 44 sedie, 2 calcolatrici, 10 P.C. Olivetti e 7 stampanti del valore di L. 37.334.079, fatta dall'istituto professionale «E. Peruzzi».

97A1927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1997 il dott. Paolo Mazzetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Ortomaremma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 9 maggio 1994, in sostituzione del rag. Guido Ariano Tori che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1997 il dott. Alferio Crestani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Agri. Comm. - Consorzio agricolo commerciale», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Albettone (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 8 luglio 1996, in sostituzione del dott. Luigino Contri, dimissionario.

97A1917

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 marzo 1997

Dollaro USA	1689,91
ECU	1936,13
Marco tedesco	997,41
Franco francese	295,61
Lira sterlina	2707,24
Fiorino olandese	886,30
Franco belga	48,345
Peseta spagnola	11,754
Corona danese	261,33
Lira irlandese	2642,51
Dracma greca	6,340
Escudo portoghese	9,927
Dollaro canadese	1241,03
Yen giapponese	13,781
Franco svizzero	1164,25
Scellino austriaco	141,72
Corona norvegese	248,83
Corona svedese	221,13
Marco finlandese	334,17
Dollaro australiano	1339,25

97A2014

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali precedentemente registrate come presidio medico-chirurgico.

Estratto decreto n. 58/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRIMALFA», nella confezione collirio flacone 10 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11667 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro; sodio bicarbonato; sodio fosfato monobasico; magnesio solfato.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S., con sede legale e domicilio fiscale in via F.lli Bandiera, 26, Casoria (Napoli), codice fiscale GLS MRA 33T07 A509D.

N. A.I.C.: 032253027 (in base 10) 0YS933 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Alfa Intes - Ind. terapeutica Splendore - Casoria (NA).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 59/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRIMALFA», nella confezione bagno oculare flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11667 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro; sodio bicarbonato; sodio fosfato monobasico; magnesio solfato.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S., con sede legale e domicilio fiscale in via F.lli Bandiera, 26, Casoria (Napoli), codice fiscale GLS MRA 33T07 A509D.

N. AIC: 032253039 (in base 10) - 0YS93H (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Alfa INTES - Ind. terapeutica Splendore - Casoria (Napoli).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 60/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRIMALFA», nella confezione collirio 12 flaconcini monodose 0,5 ml precedentemente registrato come presidio medico chirurgico con numero di autorizzazione 11667 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: sodio cloruro; sodio bicarbonato; sodio fosfato monobasico; magnesio solfato.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S.; con sede legale e domicilio fiscale in via F.lli Bandiera, 26, Casoria (Napoli), codice fiscale GLS MRA 33T07 A509D.

N. AIC: 032253015 (in base 10) - 0YS92R (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Alfa INTES - Ind. terapeutica Splendore - Casoria (Napoli).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 65/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOXINAL», nella confezione «alcolico 0,5» soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16596 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. AIC: 032812036 (in base 10) - 0Z9C04 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 66/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOXINAL», nella confezione «alcolico 0,5» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16596 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. AIC: 032812048 (in base 10) - 0Z9C0J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c.- Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 67/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOXINAL», nella confezione «alcolico 0,5» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16596 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 032812051 (in base 10) - 0Z9C0M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: FARMEC S.n.c.- Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 68/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DI MILL FRESH», nella confezione Collirio flacone 10 ml, precedentemente registrata come confezione della specialità medicinale «Di Mill» (AIC n. 032163038), con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio-cloruro; idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Cavour n. 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. AIC: 033163015 (in base 10) - 0ZN1S7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 69/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione flacone 240 ml precedentemente registrato come presidio medico chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106042 (in base 10) - 0ZLB3U (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 70/97 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione flacone 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale è domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106055 (in base 10) - 0ZLB47 (in base 32):

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 71/97 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana. 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106028 (in base 10) - 0ZLB3D (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 72/97 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106016 (in base 10) - 0ZLB30 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 73/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione tanica 25 lt precedentemente registrato come presidio medico- chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106067 (in base 10) - 0ZLB4M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 74/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINTYL», nella confezione soluzione flacone 200 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8810 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 033106030 (in base 10) - 0ZLB3G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici Spa - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 75/97 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STERILINA», nella confezione soluzione flacone 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 6771 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Laros S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marcantonio Ingegneri, 4, Cremona, codice fiscale 00884020199.

N. A.I.C.: 032220028 (in base 10) - 0YR8VW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform Srl - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al 45° giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alle società titolari dell'A.I.C.

97A1906

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia 1996
(Estrazione del 6 e 7 gennaio 1997)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 1997 in Roma:

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1) Biglietto serie B 815799 di lire 7 miliardi abbinato alla sorpresa «Zero»;

2) Biglietto serie R 666683 di lire 4 miliardi e 500 milioni abbinato alla sorpresa «Baglioni»;

3) Biglietto serie T 623723 di lire 3 miliardi abbinato alla sorpresa «Villaggio»;

4) Biglietto serie R 542470 di lire 2 miliardi e 500 milioni abbinato alla sorpresa «Basket»;

5) Biglietto serie I 771131 di lire 2 miliardi abbinato alla sorpresa «Jurassic» (1);

6) Biglietto serie AI 089801 di lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato alla sorpresa «Elvis».

---

(1) Pagamento sospeso in base all'ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione quarta - n. 103/97 del 24 gennaio 1997.

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

Premi di £. 200 MILIONI cadauno

1) Biglietto serie A 335386
2) Biglietto serie A 383674
3) Biglietto serie B 793684
4) Biglietto serie B 978287
5) Biglietto serie C 024867
6) Biglietto serie C 232683
7) Biglietto serie C 305889
8) Biglietto serie C 345415
9) Biglietto serie C 436532
10) Biglietto serie D 198536
11) Biglietto serie D 245908
12) Biglietto serie D 495722
13) Biglietto serie D 733054
14) Biglietto serie D 743152
15) Biglietto serie D 779661
16) Biglietto serie E 332010
17) Biglietto serie E 648020
18) Biglietto serie E 863525
19) Biglietto serie E 940168
20) Biglietto serie F 372261
21) Biglietto serie F 854753
22) Biglietto serie F 925430
23) Biglietto serie G 704529
24) Biglietto serie G 814840
25) Biglietto serie I 613124
26) Biglietto serie L 169560
27) Biglietto serie L 813440
28) Biglietto serie M 108512
29) Biglietto serie M 388215
30) Biglietto serie M 469590
31) Biglietto serie M 582204
32) Biglietto serie M 722376
33) Biglietto serie M 795877
34) Biglietto serie N 089890
35) Biglietto serie N 563346
36) Biglietto serie N 657540
37) Biglietto serie N 898294
38) Biglietto serie O 703113
39) Biglietto serie P 611544
40) Biglietto serie P 719721
41) Biglietto serie P 840127
42) Biglietto serie Q 401289
43) Biglietto serie Q 416277
44) Biglietto serie R 157905
45) Biglietto serie R 289679
46) Biglietto serie R 511724
47) Biglietto serie R 776083
48) Biglietto serie R 823747

49) Biglietto serie R 934626
50) Biglietto serie S 031049
51) Biglietto serie S 419347
52) Biglietto serie S 453979
53) Biglietto serie S 949064
54) Biglietto serie T 040453
55) Biglietto serie T 163207
56) Biglietto serie T 274615
57) Biglietto serie T 360593
58) Biglietto serie T 406063
59) Biglietto serie T 720707
60) Biglietto serie U 134881
61) Biglietto serie U 365910
62) Biglietto serie U 378769
63) Biglietto serie U 537052
64) Biglietto serie V 440596
65) Biglietto serie V 854166
66) Biglietto serie V 983487
67) Biglietto serie Z 582364
68) Biglietto serie Z 844466
69) Biglietto serie Z 908784
70) Biglietto serie AA 173753
71) Biglietto serie AA 880698
72) Biglietto serie AB 032233
73) Biglietto serie AB 086581
74) Biglietto serie AC 146855
75) Biglietto serie AC 189590
76) Biglietto serie AC 283312
77) Biglietto serie AC 443417
78) Biglietto serie AC 649899
79) Biglietto serie AE 009748
80) Biglietto serie AE 118166
81) Biglietto serie AE 726826
82) Biglietto serie AF 074302
83) Biglietto serie AF 364058
84) Biglietto serie AG 084749
85) Biglietto serie AG 614748
86) Biglietto serie AI 008852
87) Biglietto serie AI 084992
88) Biglietto serie AI 391848
89) Biglietto serie AI 615181
90) Biglietto serie AL 859997
91) Biglietto serie AL 864612
92) Biglietto serie AL 878584
93) Biglietto serie AM 059395
94) Biglietto serie AM 085660
95) Biglietto serie AN 005878
96) Biglietto serie AN 462751
97) Biglietto serie AN 855645
98) Biglietto serie AO 627537
99) Biglietto serie AO 664270
100) Biglietto serie AO 718956

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:

Premi di £. 100 MILIONI cadauno

1) Biglietto serie A 142726
2) Biglietto serie B 787629
3) Biglietto serie B 917023
4) Biglietto serie B 977501
5) Biglietto serie C 045928
6) Biglietto serie C 310227
7) Biglietto serie C 638413
8) Biglietto serie C 791142
9) Biglietto serie C 802617
10) Biglietto serie D 403521
11) Biglietto serie D 461019
12) Biglietto serie D 506594
13) Biglietto serie E 270346
14) Biglietto serie E 579173
15) Biglietto serie E 879665
16) Biglietto serie F 015237
17) Biglietto serie F 018305
18) Biglietto serie F 450873
19) Biglietto serie F 671823
20) Biglietto serie F 740285
21) Biglietto serie G 322865
22) Biglietto serie G 353407
23) Biglietto serie G 362779
24) Biglietto serie G 447612
25) Biglietto serie G 940071
26) Biglietto serie I 418797
27) Biglietto serie I 666462
28) Biglietto serie I 951654
29) Biglietto serie L 048910
30) Biglietto serie L 862601
31) Biglietto serie M 491621
32) Biglietto serie M 642589
33) Biglietto serie M 960854
34) Biglietto serie N 705831
35) Biglietto serie N 855294
36) Biglietto serie O 666353
37) Biglietto serie O 800682
38) Biglietto serie P 136071
39) Biglietto serie P 524325
40) Biglietto serie P 569324
41) Biglietto serie Q 272816
42) Biglietto serie Q 363991
43) Biglietto serie Q 957615
44) Biglietto serie R 062193
45) Biglietto serie R 277165
46) Biglietto serie R 831501
47) Biglietto serie S 291488

48) Biglietto serie	S	321145
49) Biglietto serie	S	454377
50) Biglietto serie	S	772551
51) Biglietto serie	S	822501
52) Biglietto serie	T	169317
53) Biglietto serie	T	307378
54) Biglietto serie	T	735611
55) Biglietto serie	T	802025
56) Biglietto serie	U	565135
57) Biglietto serie	U	596975
58) Biglietto serie	U	692686
59) Biglietto serie	V	295621
60) Biglietto serie	V	306515
61) Biglietto serie	V	388871
62) Biglietto serie	V	424663
63) Biglietto serie	V	932289
64) Biglietto serie	Z	207102
65) Biglietto serie	Z	783420
66) Biglietto serie	Z	876908
67) Biglietto serie	Z	941652
68) Biglietto serie	AA	058751
69) Biglietto serie	AA	479529
70) Biglietto serie	AB	404034
71) Biglietto serie	AB	450351
72) Biglietto serie	AB	752046
73) Biglietto serie	AB	815821
74) Biglietto serie	AC	147407
75) Biglietto serie	AC	755755
76) Biglietto serie	AC	788126
77) Biglietto serie	AC	788402
78) Biglietto serie	AC	937381
79) Biglietto serie	AE	110339
80) Bigliettoserie	AE	799884
81) Biglietto serie	AF	281329
82) Biglietto serie	AF	321898
83) Biglietto serie	AF	530686
84) Biglietto serie	AG	119743
85) Biglietto serie	AG	484904
86) Biglietto serie	AG	503159
87) Biglietto serie	AG	512897
88) Biglietto serie	AG	587484
89) Biglietto serie	AG	834096
90) Biglietto serie	AI	330014
91) Biglietto serie	AI	565452
92) Biglietto serie	AI	858632
93) Biglietto serie	AL	182065
94) Biglietto serie	AL	218073
95) Biglietto serie	AM	474810
96) Biglietto serie	AM	906767
97) Biglietto serie	AM	918297
98) Biglietto serie	AN	809979
99) Biglietto serie	AO	536945
100)Biglietto serie	AO	917666

D) PREMI DI QUARTA CATEGORIA:

Premi di £. 50 MILIONI cadauno

1) Biglietto serie	A	050372
2) Biglietto serie	A	124153
3) Biglietto serie	A	136635
4) Biglietto serie	A	379637
5) Biglietto serie	B	013748
6) Biglietto serie	B	334078
7) Biglietto serie	B	497584
8) Biglietto serie	B	651523
9) Biglietto serie	B	696224
10) Biglietto serie	B	774936
11) Biglietto serie	B	820789
12) Biglietto serie	B	916195
13) Biglietto serie	C	084601
14) Biglietto serie	C	136149
15) Biglietto serie	C	249985
16) Biglietto serie	C	292346
17) Biglietto serie	C	312262
18) Biglietto serie	C	519611
19) Biglietto serie	C	553663
20) Biglietto serie	C	567005
21) Biglietto serie	C	663626
22) Biglietto serie	C	672488
23) Biglietto serie	C	771449
24) Biglietto serie	C	774874
25) Biglietto serie	C	843791
26) Biglietto serie	D	046135
27) Biglietto serie	D	102859
28) Biglietto serie	D	122256
29) Biglietto serie	D	145905
30) Biglietto serie	D	188501
31) Biglietto serie	D	251229
32) Biglietto serie	D	343966
33) Biglietto serie	D	392773
34) Biglietto serie	D	424835
35) Biglietto serie	D	587970
36) Biglietto serie	D	812784
37) Biglietto serie	D	884463
38) Biglietto serie	D	964557
39) Biglietto serie	E	033492
40) Biglietto serie	E	107202
41) Biglietto serie	E	120359
42) Biglietto serie	E	173314
43) Biglietto serie	E	332274
44) Biglietto serie	E	339491
45) Biglietto serie	E	444230
46) Biglietto serie	E	502406
47) Biglietto serie	E	583471

48) Biglietto serie E 613013
49) Biglietto serie E 654986
50) Biglietto serie E 684259
51) Biglietto serie E 721997
52) Biglietto serie E 848444
53) Biglietto serie E 996589
54) Biglietto serie F 004327
55) Biglietto serie F 175539
56) Biglietto serie F 259431
57) Biglietto serie F 394055
58) Biglietto serie F 537616
59) Biglietto serie F 587185
60) Biglietto serie F 662231
61) Biglietto serie F 885127
62) Biglietto serie G 016913
63) Biglietto serie G 073149
64) Biglietto serie G 186270
65) Biglietto serie G 263422
66) Biglietto serie G 389781
67) Biglietto serie G 575905
68) Biglietto serie G 658150
69) Biglietto serie G 820313
70) Biglietto serie I 037621
71) Biglietto serie I 100157
72) Biglietto serie I 168861
73) Biglietto serie I 525866
74) Biglietto serie I 584954
75) Biglietto serie I 651260
76) Biglietto serie I 670891
77) Biglietto serie I 732177
78) Biglietto serie I 837294
79) Biglietto serie I 851681
80) Biglietto serie L 010804
81) Biglietto serie L 012759
82) Biglietto serie L 038487
83) Biglietto serie L 090127
84) Biglietto serie L 366232
85) Biglietto serie L 378040
86) Biglietto serie L 457691
87) Biglietto serie L 462758
88) Biglietto serie L 624811
89) Biglietto serie L 749412
90) Biglietto serie L 792058
91) Biglietto serie L 865180
92) Biglietto serie L 981757
93) Biglietto serie M 018269
94) Biglietto serie M 204521
95) Biglietto serie M 329021
96) Biglietto serie M 536284
97) Biglietto serie M 574868
98) Biglietto serie M 656802
99) Biglietto serie M 683041
100) Biglietto serie N 061677
101) Biglietto serie N 085747
102) Biglietto serie N 134706
103) Biglietto serie N 206051
104) Biglietto serie N 328925
105) Biglietto serie N 522599
106) Biglietto serie N 530497
107) Biglietto serie N 538157
108) Biglietto serie N 555964
109) Biglietto serie N 583915
110) Biglietto serie N 616736
111) Biglietto serie N 737417
112) Biglietto serie N 770334
113) Biglietto serie N 935940
114) Biglietto serie N 938806
115) Biglietto serie N 952101
116) Biglietto serie O 039087
117) Biglietto serie O 090803
118) Biglietto serie O 280554
119) Biglietto serie O 301555
120) Biglietto serie O 423380
121) Biglietto serie O 544843
122) Biglietto serie O 782910
123) Biglietto serie O 785733
124) Biglietto serie O 786752
125) Biglietto serie O 819594
126) Biglietto serie O 908438
127) Biglietto serie O 928887
128) Biglietto serie O 938003
129) Biglietto serie P 346563
130) Biglietto serie P 433070
131) Biglietto serie P 496812
132) Biglietto serie P 548145
133) Biglietto serie P 558992
134) Biglietto serie P 911894
135) Biglietto serie Q 085955
136) Biglietto serie Q 110029
137) Biglietto serie Q 539062
138) Biglietto serie Q 694142
139) Biglietto serie Q 801786
140) Biglietto serie Q 821863
141) Biglietto serie Q 864113
142) Biglietto serie R 138583
143) Biglietto serie R 191151
144) Biglietto serie R 527679
145) Biglietto serie R 588255

146) Biglietto serie R 789501
147) Biglietto serie R 803783
148) Biglietto serie R 855524
149) Biglietto serie R 892076
150) Biglietto serie S 121314
151) Biglietto serie S 419104
152) Biglietto serie S 523503
153) Biglietto serie S 589126
154) Biglietto serie S 596002
155) Biglietto serie S 793174
156) Biglietto serie S 799426
157) Biglietto serie S 847505
158) Biglietto serie T 039770
159) Biglietto serie T 196661
160) Biglietto serie T 800021
161) Biglietto serie T 839538
162) Biglietto serie T 905911
163) Biglietto serie U 056351
164) Biglietto serie U 398463
165) Biglietto serie U 468176
166) Biglietto serie U 725187
167) Biglietto serie V 090926
168) Biglietto serie V 163040
169) Biglietto serie V 192353
170) Biglietto serie V 572282
171) Biglietto serie V 812388
172) Biglietto serie Z 035356
173) Biglietto serie Z 232696
174) Biglietto serie Z 289821
175) Biglietto serie Z 294853
176) Biglietto serie Z 395953
177) Biglietto serie Z 629113
178) Biglietto serie Z 695476
179) Biglietto serie Z 765330
180) Biglietto serie Z 785236
181) Biglietto serie Z 806301
182) Biglietto serie Z 886174
183) Biglietto serie AA 085683
184) Biglietto serie AA 268204
185) Biglietto serie AA 321186
186) Biglietto serie AA 425846
187) Biglietto serie AA 441475
188) Biglietto serie AA 564382
189) Biglietto serie AA 587863
190) Biglietto serie AA 633803
191) Biglietto serie AA 761995
192) Biglietto serie AA 770584
193) Biglietto serie AA 915365
194) Biglietto serie AB 005204
195) Biglietto serie AB 018325
196) Biglietto serie AB 229442
197) Biglietto serie AB 273317
198) Biglietto serie AB 539075
199) Biglietto serie AB 558942
200) Biglietto serie AB 771162
201) Biglietto serie AB 950966
202) Biglietto serie AC 123561
203) Bigliettoserie AC 219735
204) Biglietto serie AC 296910
205) Biglietto serie AC 334008
206) Biglietto serie AC 463704
207) Biglietto serie AC 637834
208) Biglietto serie AC 800814
209) Biglietto serie AC 802990
210) Biglietto serie AC 939883
211) Biglietto serie AD 001596
212) Biglietto serie AD 087494
213) Biglietto serie AD 102349
214) Biglietto serie AD 133275
215) Biglietto serie AD 491414
216) Biglietto serie AD 493566
217) Biglietto serie AD 493962
218) Biglietto serie AD 566016
219) Biglietto serie AD 647262
220) Biglietto serie AD 701190
221) Biglietto serie AD 831899
222) Biglietto serie AD 850390
223) Biglietto serie AD 886412
224) Biglietto serie AE 073047
225) Biglietto serie AE 195897
226) Biglietto serie AE 441632
227) Biglietto serie AE 460289
228) Biglietto serie AE 479640
229) Biglietto serie AE 533235
230) Biglietto serie AE 569875
231) Biglietto serie AE 583677
232) Biglietto serie AE 738476
233) Biglietto serie AF 047031
234) Biglietto serie AF 172629
235) Biglietto serie AF 212721
236) Biglietto serie AF 303675
237) Biglietto serie AF 440935
238) Biglietto serie AF 491555
239) Biglietto serie AF 528449
240) Biglietto serie AF 564448
241) Biglietto serie AF 597022
242) Biglietto serie AF 672289
243) Biglietto serie AF 730386

244) Biglietto serie AG 160265

245) Biglietto serie AG 303230

246) Biglietto serie AG 312356

247) Biglietto serie AG 544392

248) Biglietto serie AG 544859

249) Biglietto serie AG 919344

250) Biglietto serie AI 148125

251) Biglietto serie AI 206153

252) Biglietto serie AI 220815

253) Biglietto serie AI 355155

254) Biglietto serie AI 454398

255) Biglietto serie AI 706732

256) Biglietto serie AI 771871

257) Biglietto serie AI 845887

258) Biglietto serie AI 903793

259) Biglietto serie AI 999090

260) Biglietto serie AL 000377

261) Biglietto serie AL 011228

262) Biglietto serie AL 015527

263) Biglietto serie AL 330760

264) Biglietto serie AL 336019

265) Biglietto serie AL 365994

266) Biglietto serie AL 421309

267) Biglietto serie AL 511554

268) Biglietto serie AL 565699

269) Biglietto serie AL 650699

270) Biglietto serie AL 666569

271) Biglietto serie AL 866009

272) Biglietto serie AL 885659

273) Biglietto serie AM 064501

274) Biglietto serie AM 108405

275) Biglietto serie AM 147311

276) Biglietto serie AM 157336

277) Biglietto serie AM 227444

278) Biglietto serie AM 255845

279) Biglietto serie AM 309238

280) Biglietto serie AM 366800

281) Biglietto serie AM 417713

282) Bigliettoserie AM 476453

283) Biglietto serie AM 497450

284) Biglietto serie AM 597094

285) Biglietto serie AM 635295

286) Biglietto serie AM 792070

287) Biglietto serie AM 802775

288) Biglietto serie AM 804295

289) Biglietto serie AM 854869

290) Biglietto serie AN 023531

291) Biglietto serie AN 032710

292) Biglietto serie AN 037464

293) Biglietto serie AN 412569

294) Biglietto serie AN 628507

295) Biglietto serie AN 682278

296) Biglietto serie AN 699229

297) Biglietto serie AN 766622

298) Biglietto serie AN 811534

299) Biglietto serie AN 972742

300) Biglietto serie AO 040653

301) Biglietto serie AO 041029

302) Biglietto serie AO 051932

303) Biglietto serie AO 331061

304) Biglietto serie AO 420937

305) Biglietto serie AO 427401

306) Biglietto serie AO 427525

307) Biglietto serie AO 506577

308) Biglietto serie AO 654095

309) Biglietto serie AO 694855

310) Biglietto serie AO 750354

Premi ai rivenditori:

1° premio L. 11.000.000;

2° premio L. 10.000.000;

3° premio L. 9.000.000;

4° premio L. 7.000.000;

5° premio L. 6.000.000;

6° premio L. 5.000.000.

Ai venditori dei 100 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 1.500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 100 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 900.000 ciascuno.

Ai venditori dei 310 biglietti vincenti premi di quarta categoria L. 600.000 ciascuno.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N. 1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N. 4468; 10 MAGGIO 1956, N. 550; 27 DICEMBRE 1956, N. 1571, 22 GIUGNO 1960, N. 814; 30 DICEMBRE 1970, N. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, N. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in bollo.

97A2008

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 1996, concernente: «Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 51, prima colonna, nel secondo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... sig.ra Rebecca Redhouse, nata a Londra il *29* maggio 1959, ...», leggasi: «... sig.ra Rebecca Redhouse, nata a Londra il *27* maggio 1959, ...».

97A1957

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di AIC Specialità medicinale n. 94 dell'11 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale «DOLOFLEX», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 50, dove è indicato: «10 compresse n. di AIC *021273038*», leggasi: «10 compresse n. di AIC *021273040*».

97A1989

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimenti di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. F 728 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale «VIBROCIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 30, prima colonna, dove è indicato: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Zyma *S.a. Nyon (Svizzera)*, rappresentata in Italia da Zyma S.p.a.», leggasi: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Zyma *GmbH, Monaco (Germania)*, rappresentata in Italia da Zyma S.p.a.».

97A1987

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Decreto n. 788/1996 del 18 settembre 1996», relativo alla specialità medicinale «TUPEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 30, prima colonna, dove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:», dove è scritto: «1 flacone da 10 mg per uso endovenoso: n. A.I.C.: 028995013 (in base 10), 0VNVG5 (in base 32); classe "A" per uso ospedaliero H; prezzo: L. *2.900.000* (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/96 convertito nella legge n. 425/1996)», leggasi: «1 flacone da 10 mg per uso endovenoso: n. A.I.C.: 028995013 (in base 10, 0VNVG5 (in base 32); classe "A" per uso ospedaliero H; prezzo: L. *2.307.600* (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/96 convertito nella legge n. 425/1996)».

97A1988

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialit medicinale per uso umano Triatec (modifica di autorizzazione già concessa)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - seri generale - n. 291 del 12 dicembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di AIC n. 1020 del 18 novembre 1996» relativo alla specialità medicinale «TRIATEC», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 6 seconda colonna, dove è indicato: «La composizione è così modificata:» alla voce «Eccipienti» dove è scritto: «ossido c ferro *giallo*», leggasi: «ossido di ferro *rosso*».

97A1986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11